Studio Notarile Associato
MAZZA - PASQUINI
Via Dalmazia, 29 – 00198 Roma
Tel. 068411956 – Fax 068554074
E Mail: mazzapasquini@notariato.it

REGISTRATO
PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI **ROMA 5**
IN DATA 11 settembre 2017
AL N. 12261
SERIE 1T
VERSATI € 31.040,00=

Rep. n. 1280
Racc. n. 877

SCRITTURA PRIVATA

CESSIONI DI RAMI DI AZIENDE

Con la presente scrittura privata le sottoscritte società:
da una parte:

1) "HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI S.R.L.", società unipersonale in liquidazione, con sede in Civitavecchia (RM), Via Braccianese Claudia n. 6/8, capitale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di **Roma al numero 10202781000**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM – 1217883;

società ammessa alla procedura di concordato preventivo C.P. n. 3/2016 giusta Decreto del Tribunale di Civitavecchia in data 16-18 gennaio 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 19 gennaio 2017 prot.n. 14999/2017, come in appresso meglio precisato;

in persona del Dott. **MICCHI Carlo**, nato a Genova (GE) il 21 febbraio 1956, nella sua qualità di liquidatore unico della detta società e, come tale, in rappresentanza della stessa in forza di legge e di statuto, oltre che giusta deliberazione di sua nomina del 15 settembre 2014 iscritta nel competente Registro delle Imprese di Roma in data 7 ottobre 2014, autorizzato a quanto *infra* giusta provvedimento del relativo Giudice Delegato in data 19 aprile 2017 recante autorizzazione alla stipula *ante* omologa del presente contratto di cessione del relativo ramo d'azienda (**Allegato 1** in copia conforme);

(di seguito *breviter*, anche, **"HCS"**)

2) "CITTÀ PULITA S.R.L.", società unipersonale in liquidazione, con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, capitale Euro 119.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di **Roma al numero 10711721000**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM – 1251458;

società ammessa alla procedura di concordato preventivo C.P. n. 4/2016 giusta Decreto del Tribunale di Civitavecchia in data 9-10 febbraio 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 10 febbraio 2017 prot.n. 41073/2017, come in appresso meglio precisato;

in persona del medesimo dott. **MICCHI Carlo**, nato a Genova (GE) il 21 febbraio 1956, nella sua qualità di liquidatore unico della detta società e, come tale, in rappresentanza della stessa in forza di legge e di statuto, oltre che giusta deliberazione di sua nomina dell'8 agosto 2014 iscritta nel competente Registro delle Imprese di Roma in data 15 settembre 2014, autorizzato a quanto *infra* giusta provvedimento del relativo Giudice Delegato in data 19 aprile 2017 recante autorizzazione alla stipula *ante* omologa del presente contratto di cessione del relativo ramo d'azienda

(**Allegato 2** in copia conforme);

(di seguito *breviter*, anche, **"CITTÀ PULITA"**)

3) "ARGO S.R.L.", società unipersonale in liquidazione, con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, capitale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di **Roma al numero 10711521004**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM – 1251455;

società ammessa alla procedura di concordato preventivo C.P. n. 1/2017 giusta Decreto del Tribunale di Civitavecchia in data 3-4 aprile 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 4 aprile 2017 prot.n. 88121/2017, come in appresso meglio precisato;

in persona del medesimo dott. **MICCHI Carlo**, nato a Genova (GE) il 21 febbraio 1956, e altresì del dott. **BIZZARRI Alessandro**, nato a Civitavecchia (RM) il 31 marzo 1972, nella loro qualità di liquidatori con poteri disgiunti della detta società e, come tali, in rappresentanza della stessa in forza di legge e di statuto, oltre che giusta deliberazione di loro nomina del 4 giugno 2015, autorizzati a quanto *infra* giusta provvedimento del relativo Giudice Delegato in data 14 giugno 2017 recante autorizzazione alla stipula *ante* omologa del presente contratto di cessione del relativo ramo d'azienda (**Allegato 3** in copia conforme);

(di seguito *breviter*, anche, **"ARGO"**)

4) "IPPOCRATE S.R.L.", società unipersonale in liquidazione, con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti - presso il Comune di Civitavecchia (civico n. 7), capitale Euro 50.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di **Roma al numero 10648161007**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM – 1246921;

società ammessa alla procedura di concordato preventivo C.P. n. 2/2017 giusta Decreto del Tribunale di Civitavecchia in data 15-20 giugno 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 20 giugno 2017 prot.n. 186221/2017, come in appresso meglio precisato;

in persona del medesimo dott. **BIZZARRI Alessandro**, nato a Civitavecchia (RM) il 31 marzo 1972, nella sua qualità di liquidatore unico della detta società e, come tale, in rappresentanza della stessa in forza di legge e di statuto, oltre che giusta deliberazione di sua nomina del 20 ottobre 2014, autorizzato a quanto *infra* giusta provvedimento del relativo Giudice Delegato in data 17 agosto 2017 recante autorizzazione alla stipula *ante* omologa del presente contratto di cessione del relativo ramo d'azienda (**Allegato 4** in copia conforme);

(di seguito *breviter*, anche, **"IPPOCRATE"**)

(di seguito Città Pulita, Argo e Ippocrate congiuntamente tra loro, anche, le **"3 SOT"** e unitamente a HCS anche le **"4 Società"** o le **"Cedenti"**)

dall'altra parte:

- **"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.", società unipersonale**, con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, capitale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di **Roma al numero 14105271002**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM – 1497137;

in persona del dott. **dE LEVA Francesco**, nato a Roma (RM) il 23 novembre 1962, nella sua qualità di amministratore unico e, come tale, in rappresentanza della detta società, munito dei necessari poteri per quanto *infra* in forza di legge e di statuto nonché in forza ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Civitavecchia (socio unico) n. 83 del 30 agosto 2017 in appresso meglio citata;

(di seguito *breviter*, anche, **"CSP"** o la **"Cessionaria"** e unitamente alle Cedenti, anche, le **"Parti"**)

premesso

A) che HCS è una società partecipata al 100% dal Comune di Civitavecchia, che ha ad oggetto la prestazione dei servizi pubblici locali del medesimo Comune e relative attività complementari;

B) che, precisamente, il Comune di Civitavecchia, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29 luglio 2008, con contratto di servizio in data 24 dicembre 2008 ha affidato in via diretta a HCS, *ex* art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (recante "Testo Unico degli Enti Locali"; di seguito, anche, il **"TUEL"**), la gestione dei servizi pubblici locali relativi ai seguenti settori:

- settore idrico;
- settore mobilità;
- settore ambiente;
- settore socio – sanitario; e
- settore energia;

C) che HCS è, a sua volta, titolare del 100% delle quote di tre distinte società operative territoriali (SOT): CITTÀ PULITA, ARGO E IPPOCRATE, alle quali ha sub-commissionato la gestione operativa di taluni dei singoli servizi pubblici locali sopra indicati e precisamente:

- ad ARGO i servizi attinenti al settore mobilità;
- a CITTÀ PULITA i servizi attinenti al settore ambiente;
- ad IPPOCRATE i servizi attinenti al settore socio – sanitario;

in guisa che HCS è divenuta, nella sostanza, la *holding* finanziaria del Comune di Civitavecchia, riservando a sé la gestione di alcuni servizi quali, tra gli altri, quelli attinenti al servizio idrico ed attività amministrative di gestione del gruppo;

D) che -- in considerazione del protratto stato di insolvenza delle 4 Società (che ha condotto, dapprima, alla loro messa in liquidazione e, successivamente, alla presentazione da parte di HCS in data 6 maggio 2013 di ricorso per

l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182-*bis* della Legge Fallimentare, rigettato dal competente Tribunale di Civitavecchia con provvedimento in data 17 luglio 2013 cron.n. 729/2013) e in conformità al disposto dell'art. 1, commi 609-619, della Legge n. 190/2014 (di seguito, anche, la **"Legge di Stabilità 2015"**) in tema di società partecipate da enti pubblici -- il Comune di Civitavecchia, con Decreto Sindacale del 31 marzo 2015 prot.n. 21870, ha adottato il proprio piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente da esso possedute (di seguito, anche, il **"POR 2015"**), con il quale con riguardo alle 4 Società in stato di insolvenza ha evidenziato l'esigenza di adottare, compatibilmente con i vincoli stabiliti dalle norme pubblicistiche che regolamentano la materia, piani di risanamento del relativo debito pregresso, mediante l'accesso a procedure di concordato preventivo ovvero ad accordi di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182-*bis* della Legge Fallimentare, nonché un sistema di riorganizzazione della gestione dei servizi pubblici locali compatibile con le prescrizioni della citata Legge di Stabilità 2015;

E) che, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 612, della Legge di Stabilità 2015, il POR 2015 è stato trasmesso in pari data 31 marzo 2015 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla quale è stata pure trasmessa in data 6 aprile 2016 la successiva relazione al 31 marzo 2016 sui risultati conseguiti in attuazione dello stesso POR 2015;

F) che, in particolare, il percorso intrapreso dal Comune di Civitavecchia nell'ambito del POR 2015 individua due momenti fondamentali:

a) la riorganizzazione dell'assetto delle partecipate, con la definitiva liquidazione delle 4 Società e la creazione di una unica nuova società *in house* multi-servizi destinata a rendersi affidataria della gestione di tutti i servizi pubblici locali (anche in ossequio a quanto espressamente previsto dalla Legge di Stabilità 2015 - art. 1, commi da 609 a 616, della Legge di Stabilità 2015);

b) la ristrutturazione del debito pregresso delle 4 Società, attraverso altrettante distinte procedure di concordato preventivo ai sensi degli artt. 161 e seguenti della Legge Fallimentare;

G) che, precisamente, stante l'esigenza di contemperare l'utilizzo degli strumenti della risoluzione della crisi di impresa con il necessario rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme pubblicistiche che regolamentano la materia, il POR 2015 prevede nell'ambito delle suddette procedure di concordato preventivo:

a) ai fini della suddetta riorganizzazione dell'assetto delle

partecipate, l'acquisto da parte della detta unica nuova società *in house* multi-servizi dei rami di azienda delle 4 Società [a tal fine i rami di azienda oggetto di acquisto nell'ambito dei concordati sono stati identificati in condizioni di equilibrio economico finanziario mediante la riduzione dei costi correnti di gestione (i.e. riduzione dei costi degli affitti mediante l'individuazione di sedi tra edifici già nella disponibilità del Comune di Civitavecchia) e del costo del lavoro attraverso un accordo sindacale (all'epoca) in corso di negoziazione con i Sindacati];

b) ai fini della suddetta ristrutturazione del debito pregresso delle 4 Società, la soddisfazione dei creditori pregressi nell'ambito di procedure di concordato preventivo integralmente liquidatorie degli attuali *assets* detenuti dalle singole Società, che consentano di porre a disposizione dei creditori tutto quanto riveniente dalla liquidazione dell'attivo e dalla riscossione dei crediti vantati dalle 4 Società, nonché con la disponibilità manifestata dal Comune di Civitavecchia ad erogare un apporto di finanza esterna a sostegno dei piani di concordato delle 4 Società condizionata alla omologazione delle rispettive procedure;

H) che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con riguardo al POR 2015, con deliberazione n. 100/2016/PRSP del 28 luglio 2016, ha concluso in ordine alla compatibilità del percorso scelto dal Comune di Civitavecchia con il quadro normativo che attualmente regola la materia delle partecipazioni societarie degli enti pubblici e ha ritenuto che "*in ogni caso, il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie presentato dal Comune di Civitavecchia e sviluppato secondo le modalità dallo stesso relazionate appare esente da vizi di ragionevolezza o illogicità e, pertanto, non censurabile*";

I) che, in esecuzione del POR 2015, il Comune di Civitavecchia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27 luglio 2016 ha deliberato:

- di svolgere mediante affidamento *in house providing* i servizi pubblici locali, recependo la relazione *ex* art. 34, commi 20 e 21, della Legge n. 221/2012 predisposta dal Dirigente del servizio partecipate dalla quale si evince la sussistenza delle ragioni e dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la detta forma di affidamento *in house providing* prescelta; e
- di procedere alla costituzione di una nuova unica società *in house* multi-servizi denominata "Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.", alla quale affidare tutti i servizi pubblici locali;

L) che, pertanto, in esecuzione del POR 2015 nonché della citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27 luglio 2016, con atto a rogito del Notaio Mariangela Pasquini di Roma in data 14 dicembre 2016 rep.n. 872/589, registrato a

Roma 5 il 19 dicembre 2016 al n. 17245 serie 1T, è stata costituita la CSP avente quale oggetto esclusivo l'autoproduzione e la gestione dei servizi pubblici locali e di pubblica utilità in genere a favore del Comune di Civitavecchia nell'ambito del territorio di competenza dello stesso, e, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di servizi, attività e opere ad essi connesse e collegati;

M) che, inoltre, sempre in esecuzione del POR 2015, è stata da ciascuna delle 4 Società presentata, dinanzi al competente Tribunale di Civitavecchia, domanda di concordato preventivo *ex* artt. 161 e seguenti della Legge Fallimentare e precisamente:

- quanto a HCS, dapprima domanda di concordato in bianco *ex* art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare depositata in data 29 giugno 2016 (C.P. n. 3/2016), iscritta nel competente Registro delle Imprese di Roma in data 4 luglio 2016 prot.n. 205503/2016, e successivamente domanda completa di concordato depositata in data 30 dicembre 2016;
- quanto a CITTA' PULITA, dapprima domanda di concordato in bianco *ex* art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare depositata in data 2 settembre 2016 (C.P. n. 4/2016), iscritta nel competente Registro delle Imprese di Roma in data 5 settembre 2016 prot.n. 278092/2016, e successivamente domanda completa di concordato depositata in data 2 febbraio 2017;
- quanto ad ARGO, domanda completa di concordato depositata in data 31 marzo 2017 (C.P. n. 1/2017), iscritta nel competente Registro delle Imprese di Roma in data 3 aprile 2017 prot.n. 87277/2017;
- quanto ad IPPOCRATE, domanda completa di concordato depositata in data 8 giugno 2017 (C.P. n. 2/2017), iscritta nel competente Registro delle Imprese di Roma in data 9 giugno 2017 prot.n. 173971/2017;

N) che, precisamente, i piani di concordato come sopra presentati hanno natura liquidatoria e prevedono, tra l'altro, la cessione del ramo d'azienda di titolarità di ciascuna delle 4 Società in favore di CSP, al fine di accentrare in un unico soggetto di diritto l'erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali, con minimizzazione dei costi e conseguenti benefici derivanti dall'efficientamento delle modalità gestorie, e nel presupposto fondamentale che, come previsto nel POR 2015, la gestione dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia venga affidata, ai sensi dell'art. 113 del TUEL, a CSP;

O) che, pertanto, i rami d'azienda di titolarità di ciascuna delle 4 Società oggetto di cessione in favore di CSP non comprendono le licenze ed i contratti di servizio in essere tra il Comune di Civitavecchia e HCS oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 113 del TUEL e/o i contratti di servizi in

essere tra HCS e le singole SOT;
P) che, in ossequio al POR 2015 e giusta gli indirizzi contenuti nella sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27 luglio 2016, è stata da CSP presentata, nell'ambito delle suddette procedure di concordato preventivo, offerta irrevocabile di acquisto (allegata a ciascuna delle relative domande complete di concordato preventivo) di ciascuno dei rami d'azienda (esclusi i contratti di servizio, come sopra già precisato) delle 4 Società (di seguito, anche, le **Offerte Irrevocabili di Acquisto"**), per un prezzo superiore ai valori di perizia dei rami stessi (come determinato nei rispettivi piani di concordato anche sulla base delle perizie di stima redatte per taluni beni aziendali dall'Ing. Agostino Del Piano ed attestato con le relative relazioni *ex* art. 161, comma 3, della Legge Fallimentare redatte dal Dott. Massimo De Dominicis allegate, queste ultime, alle domande complete di concordato) e precisamente al prezzo di:
- Euro 1.018.570,00 (unmilionediciottomilacinquecentosettanta virgola zero zero) quanto al ramo di azienda di HCS;
- Euro 111.573,00 (centoundicimilacinquecentosettantatré virgola zero zero) quanto al ramo di azienda di CITTA' PULITA;
- Euro 5.862,00 (cinquemilaottocentosessantadue virgola zero zero) quanto al ramo di azienda di ARGO;
- Euro 306.105,00 (trecentoseimilacentocinque virgola zero zero) quanto al ramo di azienda di IPPOCRATE;
Q) che il Tribunale di Civitavecchia - Sezione Fallimentare ha disposto per tutte le 4 Società l'ammissione alla procedura di concordato preventivo giusta:
- decreto in data 16-18 gennaio 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 19 gennaio 2017 prot.n. 14999/2017, quanto a HCS;
- decreto in data 9-10 febbraio 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 10 febbraio 2017 prot.n. 41073/2017, quanto a CITTA' PULITA;
- decreto in data 3-4 aprile 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 4 aprile 2017 prot.n. 88121/2017, quanto ad ARGO; e
- decreto in data 15-20 giugno 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 20 giugno 2017 prot.n. 186221/2017, quanto ad IPPOCRATE;
contestualmente disponendo l'apertura di una procedura competitiva per la cessione dei rami d'azienda di loro rispettiva titolarità alle condizioni indicate in ciascuna delle Offerte Irrevocabili di Acquisto;
R) che, all'esito delle procedure competitive andate deserte, il competente Giudice Delegato ha aggiudicato in favore di CSP il ramo d'azienda di ciascuna delle 4 Società, alle condizioni indicate in ciascuna delle Offerte Irrevocabili di

Acquisto allegata alla domanda completa di concordato, ed ha espressamente autorizzato ciascuna delle 4 Società in concordato a stipulare, prima dell'omologa del concordato stesso, il relativo contratto di cessione del ramo d'azienda con l'aggiudicatario CSP (giusta provvedimento in data 19 aprile 2017 quanto a HCS, in data 19 aprile 2017 quanto a CITTA' PULITA, in data 14 giugno 2017 quanto ad ARGO e in data 17 agosto 2017 quanto ad IPPOCRATE);

S) che il Comune di Civitavecchia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20 aprile 2017, ha approvato il documento unico di programmazione DUP 2017/2019, nel quale sono stati definiti gli obiettivi strategici in materia di società partecipate;

T) che, in attuazione del POR 2015 e del DUP 2017/2019, il medesimo Comune di Civitavecchia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30 agosto 2017 (con separata votazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL), ha deliberato, *inter alia*, di:

- revocare l'affidamento dei servizi pubblici locali e relativi contratti di servizio, avvenuti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29 luglio 2008, a HCS, con effetto dal giorno del perfezionamento con atto notarile della cessione dei rami di azienda delle 4 Società a favore di CSP;
- di affidare a CSP, nell'ambito delle procedure di concordato delle 4 Società, contestualmente alla acquisizione formale dei rami di azienda delle 4 Società da parte della stessa, i medesimi servizi pubblici e, precisamente, i seguenti servizi pubblici:

. servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
. servizio di gestione del canile municipale;
. servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento;
. servizio di trasporto scolastico;
. servizio di assistenza educativa culturale;
. servizio farmaceutico pubblico al dettaglio;
. servizi cimiteriali;
. servizio di gestione bagni pubblici;
. servizio di igiene urbana;
. servizio di trasporto pubblico locale;
. servizio di gestione della fornitura, apposizione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- di affidare la gestione del servizio idrico temporaneamente a CSP, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dello stesso alla cittadinanza, sino al passaggio definitivo dello stesso ad ACEA ATO2, in ossequio al dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 2320 del 16 maggio 2017;
- di approvare i relativi contratti di servizio e connesse carte dell'utente dei servizi pubblici locali tra esso Comune

e CSP ivi elencati;
- di autorizzare CSP a rendersi cessionaria dei rami di azienda delle 4 Società in esecuzione di ciascuna delle Offerte Irrevocabili di Acquisto dalla stessa già formulate e allegate alle relative domande complete di concordato;
- di approvare le linee guida del piano industriale strategico 2017/2021 di CSP, come rielaborate in conformità all'accordo sindacale sottoscritto in data 19 maggio 2017 (di cui meglio in appresso), e di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, presentato da CSP;
U) che, pertanto, è ora intenzione delle 4 Società procedere, con il presente contratto, alla cessione del ramo d'azienda di titolarità di ciascuna di esse in favore di CSP al prezzo e alle condizioni tutte indicate nelle rispettive Offerte Irrevocabili di Acquisto dalla medesima CSP formulate e allegate alle rispettive domande complete di concordato, che di seguito si riproducono con i necessari adattamenti e integrazioni;
V) che con riferimento al personale dipendente occupato nei rami d'azienda di titolarità delle 4 Società e qui oggetto di cessione si fa presente quanto segue:
- il POR 2015, come sopra approvato dalla Corte dei Conti, prevede come condizione per la sua riuscita un accordo sindacale con i dipendenti delle 4 Società, che consenta, attraverso gli strumenti lavoristici concertati con i relativi sindacati (possibilmente privilegiando rimodulazione dei livelli, *part time*, etc.), una riduzione consistente del costo del lavoro costituente la voce di costo più rilevante nella gestione delle 4 Società;
- allo stesso modo, le relazioni *ex* art. 161, comma 3, della Legge Fallimentare (allegate a ciascuna delle domande di concordato) prevedono come presupposto necessario per la fattibilità dei relativi piani concordatari la conclusione di un accordo sindacale finalizzato alla riduzione del costo del personale delle 4 Società compatibile con il *business plan* di CSP;
- in data 16 dicembre 2016 è stato concluso, tra le 4 Società e le relative Rappresentanze Sindacali assistite dai rispettivi rappresentanti territoriali e confederali delle sigle sindacali di appartenenza, un pre-accordo sindacale (allegato alle domande di concordato), nel quale tutte le sigle sindacali presenti nelle 4 Società -- oltre a prendere atto delle previste cessioni dei rami d'azienda delle 4 Società stesse in favore di CSP destinata a divenire la futura unica assegnataria dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia -- hanno concordato sulla necessità di assumere accordi volti alla riduzione del costo del personale, garantendone così la piena occupazione;
- successivamente, in data 19 maggio 2017 è stato raggiunto

il definitivo accordo sindacale *ex* art. 47, comma 4-*bis*, della Legge n. 428/1990, sottoscritto tra il Comune di Civitavecchia, CSP, le 4 Società e le relative Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria, successivamente integrato in data 31 agosto 2017, con il quale sono state previste, tra l'altro, misure necessarie a ridurre i costi del personale al fine di garantire l'efficiente gestione dei servizi pubblici locali nel rispetto dell'equilibrio finanziario di CSP (pre-pensionamenti, pensionamento incentivato, riduzione di giornate di lavoro eliminazione dei trattamenti *ad personam*, corretto inquadramento *et similia*);
- in esecuzione di quanto previsto nell'accordo sindacale, sono successivamente intervenuti:
. i lavori della Commissione Tecnica Paritetica per la determinazione del corretto inquadramento dei dipendenti;
. l'approvazione a maggioranza dell'accordo sindacale da parte dell'assemblea di tutti i dipendenti attraverso *referendum*;
. la sottoscrizione in sede protetta da parte di tutti i dipendenti (eccezion fatta per 16 dipendenti) dell'accordo sindacale e, altresì, di una transazione individuale *ex* art. 2113, comma 4, c.c.;
. l'invio ai suddetti 16 dipendenti di telegramma di comunicazione di passaggio in capo a CSP in esecuzione di quanto previsto nell'accordo sindacale, salvo rifiuto del dipendente da comunicarsi entro il 7 settembre 2016 (oltre a taluni successivi telegrammi inviati in data 7 settembre 2017 per *errata corrige* dei precedenti);
in guisa che, all'esito del lungo percorso sopra sinteticamente delineato, il rapporto di lavoro di tutti i complessivi attuali numero 382 (trecentottantadue) dipendenti delle 4 Società (di cui: 55 di HCS, 175 di CITTA' PULITA, 61 di ARGO e 91 di IPPOCRATE) continua con CSP, nei termini e alle condizioni risultanti dall'accordo sindacale;

tutto ciò premesso,

come parte integrante e sostanziale,
con la presente scrittura privata convengono e stipulano
quanto segue.

Articolo 1 - Consenso ed oggetto

A) La società "HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI S.R.L.", come sopra rappresentata, vende, cede e trasferisce alla società "CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.", che come sopra rappresentata accetta ed acquista, la piena proprietà del ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di *holding* del Gruppo HCS e di gestione dei relativi servizi amministrativi e per l'esercizio dell'attività di gestione dei servizi di raccolta e spazzamento di rifiuti, di gestione della discarica, di raccolta differenziata, di ritiro dei materiali ingombranti, di gestione del verde pubblico, di gestione del canile, di

gestione della rete idrica nonché dei servizi di trasporto pubblico locale, scuolabus, sosta a pagamento, aree di parcheggio e rimozione, composto da:

(i) tutti i macchinari, le attrezzature, i mobili di ufficio ed i veicoli di proprietà di HCS inclusi nel libro cespiti elencati nell' **Allegato A1**;

(ii) tutti i macchinari, le attrezzature, i mobili d'ufficio ed i veicoli in godimento a HCS oggetto dei contratti, anche di locazione finanziaria, in essere alla data odierna elencati nell'**Allegato A2**;

(iii) i rapporti di lavoro subordinato con i numero 55 (cinquantacinque) dipendenti addetti al ramo di azienda di HCS indicati nell'**Allegato A3**;

(iv) i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa e relativi al ramo di azienda di HCS inclusi quelli elencati nell'**Allegato A4** (si precisa che rispetto all'elenco dei contratti aziendali allegato all'offerta irrevocabile di acquisto a sua volta allegata alla domanda completa di concordato di HCS sono stati eliminati numero tre contratti in quanto nelle more risolti e pertanto all'attualità non più esistenti);

(v) il parcheggio in struttura metallica prefabbricata secondo il sistema brevettato FASTPARK collocato in Civitavecchia, via Isonzo - angolo via Braccianese Claudia, su area di proprietà di "Italcementi S.p.A." e gestito da HCS in virtù dei contratti di comodato del 10 settembre 2001, registrato a Bergamo il 25 febbraio 2002 al n. 2810, del 17 gennaio 2007, registrato a Civitavecchia il 28 febbraio 2007 al n. 850, e del 18 gennaio 2008, registrato a Civitavecchia il 29 gennaio 2008 al n. 403;

(vi) gli obblighi di gestione *post* operativa della discarica "Fosso Crepacuore 1" in relazione ai quali è appostato "fondo per il ripristino ambientale" relativo alla discarica "Fosso Crepacuore 1" del valore nominale di Euro 585.612,00 (cinquecentottantacinquemilaseicentododici virgola zero zero);

(vii) il magazzino contenente il materiale di manutenzione del servizio idrico;

(di seguito, anche, il "**Ramo d'Azienda di HCS**")

B) La società **"CITTÀ PULITA S.R.L."**, come sopra rappresentata, vende, cede e trasferisce alla società **"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L."**, che come sopra rappresentata accetta ed acquista, **la piena proprietà del ramo d'azienda** costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di raccolta, spazzamento, raccolta differenziata e ritiro dei materiali ingombranti nonché per l'esercizio del servizio di verde pubblico e del servizio di gestione del canile municipale, composto da:

(i) tutti i macchinari, le attrezzature, i mobili di ufficio ed i veicoli di proprietà di CITTA' PULITA inclusi nel libro

cespiti elencati nell' **Allegato B1**;

(ii) tutti i macchinari, le attrezzature, i mobili d'ufficio ed i veicoli in godimento a CITTA' PULITA oggetto dei contratti, anche di locazione finanziaria, in essere alla data odierna elencati nell'**Allegato B2**;

(iii) i rapporti di lavoro subordinato con i numero 175 (centosettantacinque) dipendenti addetti al ramo di azienda di CITTA' PULITA indicati nell'**Allegato B3**;

(iv) i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa e relativi al ramo di azienda di CITTA' PULITA inclusi quelli elencati nell'**Allegato B4**, con subentro nei depositi cauzionali rilasciati da CITTA' PULITA con riferimento ai contratti di noleggio come specificato nel medesimo Allegato B4;

(v) il magazzino contenente materiale e prodotti per la pulizia;

(di seguito, anche, il **"Ramo d'Azienda di CITTA' PULITA"**)

C) La società **"ARGO S.R.L."**, come sopra rappresentata, vende, cede e trasferisce alla società **"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L."**, che come sopra rappresentata accetta ed acquista, **la piena proprietà del ramo d'azienda** costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di gestione dei servizi pubblici locali del settore mobilità (trasporto pubblico locale, servizi di trasporto privato, trasporto disabili), della gestione delle aree di sosta e dei parcometri e della vigilanza delle aree di sosta del Comune di Civitavecchia, composto da:

(i) tutti i macchinari, le attrezzature ed i mobili di ufficio di proprietà di ARGO inclusi nel libro cespiti elencati nell' **Allegato C1**;

(ii) tutti i macchinari, le attrezzature ed i mobili d'ufficio in godimento ad ARGO oggetto dei contratti, anche di locazione finanziaria, in essere alla data odierna elencati nell'**Allegato C2**;

(iii) i rapporti di lavoro subordinato con i numero 61 (sessantuno) dipendenti addetti al ramo di azienda di ARGO indicati nell'**Allegato C3**;

(iv) i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa e relativi al ramo di azienda di ARGO inclusi quelli elencati nell'**Allegato C4**;

(v) il magazzino contenente il carburante per l'esercizio dell'attività di trasporto;

(di seguito, anche, il **"Ramo d'Azienda di ARGO"**)

D) La società **"IPPOCRATE S.R.L."**, come sopra rappresentata, vende, cede e trasferisce alla società **"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L."**, che come sopra rappresentata accetta ed acquista, **la piena proprietà del ramo d'azienda** costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di servizi cimiteriali, di servizio AEC assistenti educativi culturali e di servizio di gestione

farmacie, composto da:
(i) tutti i macchinari, le attrezzature, i mobili di ufficio ed i veicoli di proprietà di IPPOCRATE inclusi nel libro cespiti elencati nell' **Allegato D1**;
(ii) i rapporti di lavoro subordinato con i numero 91 (novantuno) dipendenti addetti al ramo di azienda di IPPOCRATE indicati nell'**Allegato D2**;
(iv) i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa e relativi al ramo di azienda di IPPOCRATE inclusi quelli elencati nell'**Allegato D3** (si precisa che rispetto all'elenco dei contratti aziendali allegato all'offerta irrevocabile di acquisto a sua volta allegata alla domanda completa di concordato di IPPOCRATE sono stati eliminati numero due contratti in quanto l'uno discendente dal contratto di servizio tra HCS e IPPOCRATE non compreso nella cessione in oggetto, come in premessa precisato, e l'altro già da tempo cessato);
(v) il magazzino contenente forniture del settore farmaceutico come da **Allegato D4**;
(di seguito, anche, il **"Ramo d'Azienda di IPPOCRATE"** e unitamente al Ramo d'Azienda di HCS, al Ramo d'Azienda di CITTA' PULITA ed al Ramo d'Azienda di ARGO, anche, i **"Rami d'Azienda"**).

Articolo 2 - Precisazioni

Le Parti dichiarano e riconoscono che i Rami d'Azienda come sopra rispettivamente ceduti ricomprendono solo e soltanto i beni, i contratti ed i rapporti che concorrono a formare il patrimonio aziendale quali indicati nel precedente Articolo 1 e negli allegati ivi richiamati e che non sono ivi ricompresi beni immobili neppure in locazione finanziaria.
Ciascuno dei Rami d'Azienda viene ceduto in blocco, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto e comunque accettato dalla Cessionaria.

Articolo 3 - Contratti aziendali

Ai sensi dell'art. 2558 c.c., la Cessionaria subentra, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, in tutti i contratti stipulati per l'esercizio di ciascuno dei Rami d'Azienda quali indicati nel precedente Articolo 1 e negli allegati ivi richiamati.
Le Parti si danno reciprocamente atto che ai fini del subentro della Cessionaria negli eventuali contratti di carattere personale stipulati per l'esercizio dei Rami d'Azienda occorre il consenso del relativo contraente ceduto.

Articolo 4 - Crediti e debiti aziendali

Rimangono in ogni caso esclusi dai Rami d'Azienda ceduti, se non espressamente indicati nel precedente Articolo 1 e negli allegati nel medesimo Articolo 1 richiamati e se non espressamente oggetto di accollo a titolo di pagamento parziale del corrispettivo come specificato nel successivo Articolo 6, e non sono e non saranno compresi nei Rami

d'Azienda ceduti:

a) tutti i rapporti debitori e creditori, ivi compresi i ratei attivi e passivi, le attività, i diritti, gli obblighi, le responsabilità, i debiti e/o le passività anche potenziali, ivi comprese quelle relative ai contratti di *leasing* e/o di noleggio di beni mobili e/o immobili e/o relativi a imposte e tasse, sorti e riferentesi al periodo anteriore alla data di stipula del presente contratto;

b) le licenze e i contratti di servizio in essere tra il Comune di Civitavecchia e HCS oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 113 del TUEL e/o i contratti di servizi in essere tra HCS e ciascuna delle 3 SOT.

Pertanto, per effetto delle suddette esclusioni, la Cessionaria non risponderà di eventuali debiti tributari e/o previdenziali (anche se non ancora accertati) relativi alla gestione di ciascuno dei Rami d'Azienda fino alla data di sottoscrizione del presente contratto, né di alcun debito, danno, perdita, passività o elemento negativo di qualsiasi tipo, natura ed ammontare, che derivi da tale gestione e/o comunque derivante da qualsiasi tipo di atto, fatto e/circostanza riferibile al periodo antecedente alla sottoscrizione del presente contratto.

Restano a rispettivo carico di ciascuna delle Cedenti tutti i contenziosi, attuali o futuri, ad oggi conosciuti o meno, derivanti da qualsiasi tipo di atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo antecedente alla sottoscrizione del presente contratto.

A tal riguardo, le Parti convengono espressamente, nei rapporti interni tra esse, che tutti gli eventuali crediti, debiti ed oneri, di qualunque genere, relativi al ciascuno dei Rami d'Azienda ceduto e, altresì, le spese di ogni genere, le obbligazioni, le sanzioni e pene pecuniarie, conseguenti a fatti verificatisi nel periodo antecedente alla data di sottoscrizione del presente contratto, anche se accertati in epoca successiva, restino a totale ed esclusivo profitto e carico di ciascuna delle Cedenti, la quale, pertanto, continuerà, anche dopo l'efficacia della presente cessione, ad essere legittimata alla riscossione dei relativi eventuali crediti nonchè ad essere tenuta al pagamento degli eventuali debiti pregressi, per i quali ciascuna delle Cedenti medesima assume espressamente il relativo obbligo di pagamento, sì che nessun onere o passività della precedente gestione possa gravare sulla Cessionaria.

Articolo 5 - Garanzie

Garantiscono le Cedenti, ciascuna per quanto di propria competenza, la piena ed esclusiva proprietà dei Rami d'Azienda con il presente contratto ceduti, unitamente a tutti i beni di cui ciascuno di essi si compone, giusta i seguenti titoli:

- quanto al Ramo d'Azienda di HCS, in parte per essere ad

essa HCS pervenuto giusta atto di scissione a rogito del Notaio Paolo Becchetti di Civitavecchia in data 6 dicembre 2010 rep.n. 54647/30124, registrato a Civitavecchia il 27 dicembre 2010 al n. 5477 serie 1T, portante scissione totale della "ETRURIA SERVIZI - S.P.A." (con sede in Civitavecchia e codice fiscale 05753931004) mediante, tra l'altro, assegnazione del proprio ramo di azienda servizi in favore di essa HCS; in parte per essere ad essa HCS pervenuto giusta atto di scissione a rogito del medesimo Notaio Paolo Becchetti di Civitavecchia in data 28 luglio 2011 rep.n. 55403/30662, registrato a Civitavecchia il 9 agosto 2011 al n. 4539 serie 1T, portante scissione totale della "ETRURIA TRASPORTI E MOBILITA' - S.P.A." (con sede in Civitavecchia e codice fiscale 08548671000) mediante, tra l'altro, assegnazione del proprio ramo di azienda servizi in favore di essa HCS; e in parte per essere stato da essa HCS incrementato a titolo originario;

- quanto al Ramo d'Azienda di CITTA' PULITA, in parte per essere ad essa CITTA' PULITA pervenuto giusta conferimento da parte del socio unico HCS in favore di essa CITTA' PULITA dei beni materiali e immateriali utili e necessari per lo svolgimento dell'attività d'impresa di gestione del ciclo dei rifiuti e di tutela e salvaguardia dell'igiene urbana, di cui al verbale di assemblea di aumento di capitale redatto dal Notaio Alfredo Maria Becchetti di Roma in data 5 gennaio 2011 rep.n. 21287/9243, registrato a Roma 4 l'11 gennaio 2011 al n. 246; e in parte per essere stato da essa CITTA' PULITA incrementato a titolo originario;
- quanto al Ramo d'Azienda di ARGO, per essere stato da essa ARGO costituito a titolo originario;
- quanto al Ramo d'Azienda di IPPOCRATE, in parte per essere ad essa IPPOCRATE pervenuto giusta conferimento da parte del socio unico HCS in favore di essa IPPOCRATE dei beni materiali e immateriali utili e necessari per lo svolgimento dell'attività d'impresa di gestione dei servizi cimiteriali di pulizia e manutenzione, sepoltura e luci votive, dei servizi di gestione del verde cimiteriale, dei servizi di assistenza educativa e culturale ai minori portatori di handicap e dei servizi di gestione del canile municipale, di cui al verbale di assemblea di aumento di capitale redatto dal Notaio Alfredo Maria Becchetti di Roma in data 5 gennaio 2011 rep.n. 21286/9242, registrato a Roma 4 l'11 gennaio 2011 al n. 245; e in parte per essere stato da essa IPPOCRATE incrementato a titolo originario.

Ciascuna delle Cedenti garantisce, altresì, l'assoluta libertà di quanto con il presente da essa ceduto da pesi, oneri, vincoli gravami, pignoramenti, sequestri, diritti reali e personali di terzi, privilegi anche fiscali, nulla escluso od eccettuato.

Articolo 6 - Prezzo

Il prezzo di ciascuna delle presenti cessioni di Rami d'Azienda è stato dalle relative Parti convenuto come segue:

A) quanto alla cessione del Ramo d'Azienda di HCS, in complessivi Euro 1.018.570,00 (unmilionediciottomilacinquecentosettanta virgola zero zero), di cui Euro 314.150,00 (trecentoquattordicimilacentocinquanta virgola zero zero) per i veicoli iscritti al PRA (valore così determinato nella domanda completa di concordato di HCS giusta perizia estimativa degli automezzi di proprietà di HCS redatta dall'Ing. Agostino del Piano in data 30 giugno 2016, giurata dinanzi al Tribunale di Civitavecchia in data 24 marzo 2017 cron. n. 206/2017).

Le relative Parti, HCS e CSP, convengono che il suindicato prezzo venga corrisposto con le seguenti modalità:

- quanto a Euro 279.342,00 (duecentosettantanovemilatrecentoquarantadue virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP del debito di HCS per TFR dovuti ai dipendenti occupati nel Ramo d'Azienda di HCS alla data del 29 (ventinove) giugno 2016 (duemilasedici) come in dettaglio descritto **nell'Allegato E**;
- quanto ad Euro 305.703,00 (trecentocinquemilasettecentotré virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP dei debiti di HCS per ratei tredicesima, quattordicesima e ferie non godute dovute ai medesimi dipendenti occupati nel Ramo d'Azienda di HCS lla data del 29 (ventinove) giugno 2016 (duemilasedici);
- quanto a Euro 117.122,00 (centodiciassettemilacentoventidue virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP del debito di HCS iscritto nel "fondo per ripristino ambientale" relativo ai rischi di gestione *post mortem* della discarica " Fosso Crepacuore 1", come in dettaglio descritto nel precedente Articolo 1, lettera A), numero (vi);
- quanto al residuo saldo-prezzo di Euro 316.423,00 (trecentosedicimilaquattrocentoventitré virgola zero zero), in 3 (tre) rate di pari importo, di cui la prima al termine del 6° (sesto) mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto, la seconda al termine del 18° (diciottesimo) mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto e la terza al termine del 30° (trentesimo) mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto;

B) quanto alla cessione del Ramo d'azienda di CITTA' PULITA, in complessivi Euro 111.573,00 (centoundicimilacinquecentosettantatré virgola zero zero), di cui Euro 94.100,00 (novantaquattromilacento virgola zero zero) per i veicoli iscritti al PRA (valore così determinato nella domanda completa di concordato di CITTA' PULITA giusta perizia estimativa degli automezzi di proprietà di CITTA' PULITA redatta dall'Ing. Agostino del Piano in data 30 giugno 2016, giurata dinanzi al Tribunale di Civitavecchia in data

24 marzo 2017 cron. n. 206/2017).
Le relative Parti, CITTA' PULITA e CSP, convengono che il suindicato prezzo venga corrisposto con le seguenti modalità:
- quanto a Euro 17.564,00 (diciassettemilacinquecentosessantaquattro virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP del debito di CITTA' PULITA per previdenza integrativa dovuta ai dipendenti occupati nel Ramo d'Azienda di CITTA' PULITA alla data del 2 (due) settembre 2016 (duemilasedici);
- quanto ad Euro 34.961,00 (trentaquattromilanovecentosessantuno virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP del debito di CITTA' PULITA per superminimi da erogare a favore dei medesimi dipendenti alla data del 2 (due) settembre 2016 (duemilasedici);
- quanto a Euro 947,00 (novecentoquarantasette virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP del debito di CITTA' PULITA per assegni al coniuge dovuti ai medesimi dipendenti alla data del 2 (due) settembre 2016 (duemilasedici);
- quanto a Euro 44.551,00 (quarantaquattromilacinquecentocinquantuno virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP del debito di CITTA' PULITA per retribuzioni dei medesimi dipendenti alla data del 2 (due) settembre 2016 (duemilasedici);
- quanto al residuo saldo-prezzo di Euro 13.550,00 (tredicimilacinquecentocinquanta virgola zero zero), in un'unica rata da pagarsi entro il termine del 6° (sesto) mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto;
C) quanto alla cessione del Ramo d'azienda di ARGO, in complessivi Euro 5.862,00 (cinquemilaottocentosessantadue virgola zero zero).
Il suindicato prezzo viene qui corrisposto da CSP in favore di ARGO, che riceve ed accetta, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto mediante un assegno circolare, non trasferibile, di pari importo emesso dalla banca "Intesa Sanpaolo S.p.A.", Agenzia di Civitavecchia - Via Risorgimento, in data odierna, contraddistinto con il n. 3205846965-09;
D) quanto alla cessione del Ramo d'azienda di IPPOCRATE, in complessivi Euro 306.105,00 (trecentoseimilacentocinque virgola zero zero).
Le relative Parti, IPOOCRATE e CSP, convengono che il suindicato prezzo venga corrisposto con le seguenti modalità:
- quanto a Euro 205,00 (duecentocinque virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP del debito di IPPOCRATE per previdenza integrativa dovuta ai dipendenti occupati nel Ramo d'Azienda di IPPOCRATE alla data del 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici);

- quanto ad Euro 214.929,00 (duecentoquattordicimilanovecentoventinove virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP dei debiti di IPPOCRATE per ratei ferie e permessi non goduti dovuti ai medesimi dipendenti alla data del 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici);
- quanto a Euro 2.756,00 (duemilasettecentocinquantasei virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP del debito di IPPOCRATE per cessioni del quinto e permessi dei medesimi dipendenti alla data del 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici);
- quanto a Euro 388,00 (trecentottantotto virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP del debito di IPPOCRATE per pignoramenti presso terzi su retribuzioni dei medesimi dipendenti alla data del 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici);
- quanto a Euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta virgola zero zero), mediante contestuale accollo da parte di CSP del debito di IPPOCRATE per assistenza integrativa sanitaria e trattenute sindacali su retribuzioni dei medesimi dipendenti alla data del 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici);
- quanto al residuo saldo-prezzo di Euro 85.587,00 (ottantacinquemilacinquecentottantasette virgola zero zero), in 4 (quattro) rate di pari importo, con scadenza al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e, pertanto, con scadenza al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) la prima, al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) la seconda, al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) la terza ed al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) la quarta.

Con riferimento ai debiti come sopra oggetto di accollo, le Parti si danno reciprocamente atto che essi alla data odierna risultano essere stati in parte già pagati (in quanto nelle more in parte scaduti) e, pertanto, la Cessionaria si obbliga a rifondere le relative somme accollate in favore di ciascuna delle Cedenti entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Pertanto, con riferimento alle somme come sopra qui pagate o oggetto di accollo da parte della Cessionaria, ciascuna delle Cedenti rilascia in favore della Cessionaria corrispondente quietanza di avvenuto pagamento per il corrispondente importo; mentre, con riferimento ai suindicati residui saldo-prezzo, le relative Parti convengono espressamente che la documentazione bancaria dalla quale risulterà l'avvenuto integrale pagamento di ciascuno di essi avrà, a tutti gli effetti, valore di quietanza di saldo dell'intero prezzo della relativa cessione.

Articolo 7 - Efficacia della cessione - Condizione Sospensiva

Gli effetti delle presenti cessioni di Rami d'Azienda decorrono da oggi, come pure da oggi utili ed oneri relativi ai Rami d'Azienda ceduti saranno, rispettivamente, a profitto

ed a carico della Cessionaria.

Articolo 8 - Consegna documenti e Volture

Ciascuna delle Cedenti si obbliga a consegnare alla Cessionaria tutti i documenti inerenti l'esercizio dei relativi Rami d'Azienda, obbligandosi espressamente a porre in essere ogni attività e formalità eventualmente necessaria affinchè tutte le autorizzazioni e licenze siano "volturate" in favore della Cessionaria.

Articolo 9 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti rinviano alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi applicabili in materia.

Sono espressamente fatte salve e ferme, nei rapporti con i terzi, le inderogabili disposizioni di legge.

Articolo 10 - Spese

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono assunte per intero a proprio carico dalla Cessionaria.

Il presente atto di cessioni di rami d'azienda è soggetto, a norma del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2 della Parte Prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 3%, da applicarsi, a norma dell'art. 51, comma 4, del citato D.P.R. n. 131/1986, sul valore complessivo dei beni che compongono ciascuno dei Rami d'Azienda, compreso l'avviamento ed escluso il valore dei veicoli iscritti nel PRA, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie tranne quelle che la Cessionaria si è espressamente impegnata ad estinguere e quelle relative ai medesimi veicoli iscritti al PRA, e pertanto, giusta il valore dei veicoli iscritti al PRA ricompresi nel Ramo d'Azienda di HCS e nel Ramo d'Azienda di CITTA' PULITA indicato al precedente Articolo 6 sul seguente valore:

. Euro 704.420,00 (settecentoquattromilaquattrocentoventi virgola zero zero) quanto alla cessione del Ramo di Azienda di HCS;

. Euro 17.473,00 (diciassettemilaquattrocentosettantatré virgola zero zero) quanto alla cessione del Ramo di Azienda di CITTA' PULITA;

. Euro 5.862,00 (cinquemilaottocentosessantadue virgola zero zero) quanto alla cessione del Ramo di Azienda di ARGO;

. Euro 306.105,00 (trecentoseimilacentocinque virgola zero zero) quanto alla cessione del Ramo di Azienda di IPPOCRATE.

Le Parti della cessione del Ramo d'Azienda di HCS, del Ramo d'Azienda di CITTA' PULITA e del Ramo d'Azienda di IPPOCRATE si dichiarano edotte degli adempimenti legali e fiscali conseguenti al trasferimento dei veicoli iscritti al PRA ricompresi nei rispettivi rami d'azienda qui oggetto di cessione.

La presente scrittura privata rimarrà depositata negli atti

del Notaio autenticante l'ultima sottoscrizione.
FIRMATO:
ALESSANDRO BIZZARRI
CARLO MICCHI
FRANCESCO DE LEVA

* * * * * * * * * * * * * * * *

Repertorio n. 1280 **Raccolta n. 877**

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritta **Mariangela Pasquini**, Notaio in Roma, con studio in Via Dalmazia n. 29, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

a t t e s t o

che i dottori:

- MICCHI Carlo, nato a Genova (GE) il 21 febbraio 1956, domiciliato per le cariche presso le *infra* indicate sedi sociali, nella sua qualità di liquidatore unico delle società:

. **"HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI S.R.L.", società unipersonale in liquidazione**, con sede in Civitavecchia (RM), Via Braccianese Claudia n. 6/8, capitale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di **Roma al numero 10202781000**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM - 1217883;

società ammessa alla procedura di concordato preventivo C.P. n. 3/2016 giusta Decreto del Tribunale di Civitavecchia in data 16-18 gennaio 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 19 gennaio 2017 prot.n. 14999/2017,

e, come tale, in rappresentanza della stessa in forza di legge e di statuto, oltre che giusta deliberazione di sua nomina del 15 settembre 2014, iscritta nel competente Registro delle Imprese di Roma in data 7 ottobre 2014, autorizzato giusta provvedimento del relativo Giudice Delegato in data 19 aprile 2017, che in copia conforme trovasi allegato sub 1 alla scrittura privata che precede;

. **"CITTÀ PULITA S.R.L.", società unipersonale in liquidazione**, con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, capitale Euro 119.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di **Roma al numero 10711721000**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM - 1251458;

società ammessa alla procedura di concordato preventivo C.P. n. 4/2016 giusta Decreto del Tribunale di Civitavecchia in data 9-10 febbraio 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 10 febbraio 2017 prot.n. 41073/2017,

e, come tale, in rappresentanza della stessa in forza di legge e di statuto, oltre che giusta deliberazione di sua nomina dell'8 agosto 2014, iscritta nel competente Registro delle Imprese di Roma in data 15 settembre 2014, autorizzato giusta provvedimento del relativo Giudice Delegato in data 19 aprile 2017, che in copia conforme trovasi allegato sub 2 alla scrittura privata che precede;

- MICCHI Carlo, come sopra generalizzato, e
- **BIZZARRI Alessandro**, nato a Civitavecchia (RM) il 31 marzo 1972,
domiciliati per la carica presso l'*infra* indicata sede sociale, nella loro qualità di liquidatori con poteri disgiunti della società:
. **"ARGO S.R.L.", società unipersonale in liquidazione**, con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, capitale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di **Roma al numero 10711521004**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM – 1251455;
società ammessa alla procedura di concordato preventivo C.P. n. 1/2017 giusta Decreto del Tribunale di Civitavecchia in data 3-4 aprile 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 4 aprile 2017 prot.n. 88121/2017;
e, come tali, in rappresentanza della stessa in forza di legge e di statuto, oltre che giusta deliberazione di loro nomina del 4 giugno 2015, autorizzati giusta provvedimento del relativo Giudice Delegato in data 14 giugno 2017, che in copia conforme trovasi allegato sub 3 alla scrittura privata che precede;
- **BIZZARRI Alessandro**, come sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso l'*infra* indicata sede sociale, nella sua qualità di liquidatore unico della società:
. **"IPPOCRATE S.R.L.", società unipersonale in liquidazione**, con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti - presso il Comune di Civitavecchia (civico n. 7), capitale Euro 50.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di **Roma al numero 10648161007**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM – 1246921;
società ammessa alla procedura di concordato preventivo C.P. n. 2/2017 giusta Decreto del Tribunale di Civitavecchia in data 15-20 giugno 2017, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Roma il 20 giugno 2017 prot.n. 186221/2017;
e, come tale, in rappresentanza della stessa in forza di legge e di statuto, oltre che giusta deliberazione di sua nomina del 20 ottobre 2014, autorizzato giusta provvedimento del relativo Giudice Delegato in data 17 agosto 2017, che in copia conforme trovasi allegato sub 4 alla scrittura privata che precede;
- dE LEVA Francesco, nato a Roma (RM) il 23 novembre 1962, domiciliato per la carica presso l'*infra* indicata sede sociale, nella sua qualità di amministratore unico della società:
. **"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.", società unipersonale**, con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, capitale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di **Roma al numero 14105271002**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM – 1497137;

e, come tale, in rappresentanza della detta società, munito dei necessari poteri in forza di legge e di statuto, nonché in forza ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Civitavecchia (socio unico) n. 83 del 30 agosto 2017;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, previa lettura da me datane agli stessi e omessane la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dai medesimi, hanno apposto in mia presenza la propria firma in calce alla scrittura privata che precede ed in margine dei fogli intermedi, nonché degli allegati da "A1" a "E", essendo le ore quattordici e minuti trenta (h. 14.30).

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di settembre.

In Roma, Via Dalmazia n. 29.

FIRMATO:

MARIANGELA PASQUINI Notaio (sigillo)